

Capo III - SEZIONI TERRITORIALI

ART. 17. FUNZIONI E ATTIVITA' DELLE SEZIONI TERRITORIALI

17.1 **Le Sezioni territoriali sono costituite a livello regionale e/o interregionale, secondo quanto previsto in apposito regolamento approvato dal CNOA, e perseguono la finalità di supportare a livello locale le attività promosse dall'Associazione con particolare riferimento a:**

- a) promuovere a livello territoriale la **formazione continua** in Fisioterapia, la **diffusione delle linee guida e buone pratiche** per l'esercizio professionale e ogni attività di **supporto dei soci** ai fini del miglioramento continuo della loro pratica clinica e professionale dello stato di salute/benessere della collettività;
- b) collaborare con le Università del territorio di riferimento e gli attori impegnati nella **formazione di base e avanzata**;
- c) promuovere **formazione in Fisioterapia** e migliorare le conoscenze scientifiche, professionali e culturali degli associati attraverso la progettazione di eventi e progetti a livello regionale;
- d) promuovere la collaborazione con i **mass media** per la diffusione di una corretta informazione sulle tematiche della Fisioterapia;
- e) promuovere la collaborazione con le **associazioni dei cittadini** e dei pazienti al fine di svolgere attività che mirano alla promozione della salute;
- f) collaborare con realtà locali di **società scientifiche** e associazioni scientifiche;
- g) attuare i progetti e programmi implementati dall'Associazione in sinergia con le Istituzioni che governano e rappresentano la professione;
- h) collaborare con **enti e istituzioni pubbliche e private** territoriali negli interventi di programmazione sanitaria e sociale, in particolare per promuovere attività di prevenzione ed educazione e per lo sviluppo di risposte ai bisogni di salute.

17.2 **Ciascun socio è inserito nella Sezione territoriale in riferimento all'Ordine provinciale presso il quale egli è iscritto.**

17.3 **Le Sezioni territoriali non hanno personalità giuridica né autonomia patrimoniale e sono organizzate secondo le norme previste dal presente Statuto.**

17.4 **Il CDN, ove lo ritenga opportuno, può delegare alcune attività a rilevanza nazionale al Coordinatore della Sezione territoriale interessata.**

17.5 **Le modalità di sostenibilità economica e di rendicontazione delle attività delle Sezioni territoriali sono normate da appositi regolamenti, redatti e proposti dal CDN ed approvati dal CNOA.**

17.6 **La modifica di configurazione delle Sezioni Territoriali, da regionale a interregionale e viceversa, avviene di norma a seguito di deliberazioni assunte a maggioranza dalle assemblee regionali interessate approvate o respinte dal CNOA su proposta del CDN. Il CNOA, su proposta del CDN, può inoltre disporre la aggregazione di più regioni in una sezione interregionale nei casi previsti da apposito regolamento di costituzione e funzionamento delle Sezioni Territoriali adottato dal CNOA.**

ART. 18. COORDINAMENTI TERRITORIALI

18.1 Ciascuna Sezione territoriale è guidata da un Coordinamento Territoriale costituito da:

- un Coordinatore di sezione territoriale;
- due consiglieri di sezione territoriale, elevabili a quattro a seguito di apposita decisione dell'Assemblea territoriale elettiva ;
- i referenti territoriali di GIS e NIS, laddove individuati.

18.2 Il Coordinatore della Sezione territoriale, previa comunicazione e approvazione da parte del CDN, può inoltre individuare tra i soci della sezione territoriale soci a cui affidare deleghe per particolari funzioni secondo le modalità previste da apposito Regolamento.

18.3 Il Coordinatore della Sezione territoriale ed i consiglieri sono eletti dai soci afferenti al territorio di riferimento riuniti in Assemblea territoriale elettiva .

18.4 Può essere eletto Coordinatore o consigliere di Sezione territoriale il socio, iscritto da almeno 2 anni continuativi, per il quale non sussista conflitto di interessi e che non abbia subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione. Qualora, in pendenza del mandato, anche solo uno dei due suddetti requisiti venga meno, l'eletto decade.

18.5 Il Coordinatore ed i consiglieri eletti della Sezione territoriale durano in carica un triennio e prestano la propria attività gratuitamente, secondo le norme degli articoli 3.3 e 8.2. Il Coordinatore è rieleggibile una sola volta consecutivamente.

18.6 In caso di decadenza, dimissioni, impedimento permanente o morte del Coordinatore o dei consiglieri eletti, essi verranno sostituiti dal primo dei non eletti all'ultima Assemblea territoriale elettiva. Nel caso in cui non vi siano non eletti o questi rinuncino verrà eletto un nuovo membro alla prima Assemblea utile che resterà in carica fino al termine mandato del componente che ha sostituito.